

REGOLAMENTO
SULLE NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 441,
CONCERNENTE LA VENDITA A PESO NETTO DELLE MERCI
DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1982

Art. 1

Definizioni e campo d'applicazione

- 1) Agli effetti del presente decreto per “ legge “ si intende la legge 5 agosto 1981, n.441, sulla “vendita a peso netto delle merci “.
- 2) Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori.
- 3) Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso, le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso.
- 4) È sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci tra committente e commissionario, mandatario o astatore.
- 5) La legge non si applica alle fattispecie disciplinate dai regolamenti delle comunità economiche europee o dalle norme emanate in attuazione delle direttive comunitarie o da norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti.

Art. 2

Vendita di merci sfuse

- 1) Agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.

Art. 3

Vendita di prodotti preimballati

- 1) In tutti i casi in cui non trovino applicazione le disposizioni richiamate nel precedente art.1, ultimo comma, il prodotto posto in vendita al minuto, già contenuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga interamente o parzialmente, è da intendersi venduto nel rispetto della legge, qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto.
- 2) Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso, non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza tra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.

Art. 4

Visualizzazione del peso netto

- 1) Agli effetti dell'art.2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:
 - a) riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;

- b) azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;
- c) riportare l'equilibrio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicato è di tipo diverso dai precedenti.
- d) Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata, equilibrando la tara applicata sul " piatto merci " con altra equivalente applicata sul " piatto pesi ".

Art. 5

Collocazione dello strumento per pesare

- 1) Agli effetti dell'art.2, primo comma della legge, lo strumento per pesare deve essere collocato nel locale di vendita in un punto e in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma della intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

Art. 6

Adeguamento degli strumenti metrici

- 1) Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art.2, primo comma della legge.

Art. 7

Peso della carta da involgere

- 1) La carta da involgere o gli altri tipi di involucri impiegati ai sensi dell'art.2, ultimo comma della legge, non possono superare il 2,5% del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 525 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi.
- 2) La verifica del peso della carta da involgere o degli altri tipi di involucri deve essere fatta dai competenti organi di controllo, avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.

Art. 8

Classe di precisione

- 1) Vedi tabella allegata.

Art. 9

Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso

- 1) L'indicazione del peso dell'imballaggio prevista dall'art.3, secondo comma della legge, deve essere effettuata con caratteri indelebili e chiaramente leggibili,
 - a) **in grammi**, se il peso dell'imballaggio non supera il chilogrammo;
 - b) **in decagrammi**, se il peso dell'imballaggio non supera i dieci chilogrammi;
 - c) **in ettogrammi**, se il peso dell'imballaggio non supera i cento chilogrammi;
 - d) **in chilogrammi**, per valori superiori.

- 2) Oltre al peso all'origine dell'imballaggio devono essere indicati in termini percentuali gli scostamenti massimi che si possono verificare in relazione alle condizioni di impiego.
- 3) È sufficiente l'indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di cui all'art.4 della legge per i seguenti prodotti:
 - a) caffè verde, anche decaffeinato;
 - b) stoccafisso, baccalà;
 - c) materie prime, semilavorati e finiti dell'industria tessile, paste per carta e carta da macero di produzione sia estera, che nazionale.

Art. 10

Vendita a pezzo e a collo

- 1) Per vendita a pezzo si intende la vendita di merci allo stato sfuso il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.
- 2) Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.
- 3) Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla " Raccolta provinciale degli usi " effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.

Art. 11

Caratteristica degli imballaggi di cui all'art.3 della legge

Art. 12

Involgente protettivo